

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 950-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 febbraio 1970 (V. Stampato n. 950)*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 maggio 1970 (V. Stampato n. 2354)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(COLOMBO VITTORINO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CARON)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1970*

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967,
n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio
vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

« Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire ».

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di costruzione ed il relativo contratto di commessa sia già stato stipulato, purchè la domanda per il conseguimento del predetto contributo sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori di costruzione, all'atto della domanda, non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

« I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove co-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

struzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 ».

Il terzo comma dello stesso articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:

« Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati ».

Art. 5.

Per far fronte all'onere derivante dalla applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 1.250 milioni per l'anno finanziario 1971, lire 1.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1973.

I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

Art. 6.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974.

Identico.

Art. 6.

All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.